



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-43

L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Aprile il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. (richiesta di offerta) sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 18.032,79, oneri fiscali esclusi – CIG Z201DD8C7D

Adottata il 06/04/2017
Esecutiva dal 14/04/2017

06/04/2017	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-43

Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. (richiesta di offerta) sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 18.032,79, oneri fiscali esclusi – CIG Z201DD8C7D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova, gestendo direttamente diversi nidi d'infanzia ed alcuni servizi integrativi ai nidi, deve assicurare agli stessi una congrua dotazione di prodotti per l'igiene personale dei bambini, il cui utilizzo, quotidiano e continuo, risulta indispensabile per poter garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell'igiene personale del bambino, collocato per molte ore in un contesto collettivo;
- la mancata fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini comporterebbe una grave criticità nei servizi che il Comune eroga a favore della prima infanzia, con conseguenti gravi ripercussioni sul tessuto sociale cittadino;

CONSIDERATO

quindi, necessario procedere, con tempestività, alla fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi ai nidi stessi;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. n. 93585 del 20/03/2017 custodito agli atti d'ufficio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

VERIFICATO

che la fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini:

- non risulta compresa:
 - > nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - > nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MEPA di CONSIP, Bando di Abilitazione "MIS104";

CONSIDERATO

quindi, opportuno, procedere all'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti i civici nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi, avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), attraverso una R.d.O. – "Richiesta di Offerta" rivolta ad almeno cinque operatori economici" abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando "MIS104";

RITENUTO di:

- stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O.", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- definire in Euro 18.032,79, esclusa I.V.A., l'importo di spesa massimo stimato per il lotto unico e posto a base di gara;
- procedere alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse..." come da indicazione dell'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016, fatto salvo il disposto di cui all'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- aggiudicare la fornitura (lotto unico) utilizzando il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara si è stabilito di aggiudicare la fornitura (lotto unico) utilizzando il criterio del minor prezzo, poiché:

- tutti i prodotti compresi nel lotto unico presentano caratteristiche standardizzate e, pertanto, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d'uso della stessa;
- la fornitura è caratterizzata da elevata ripetitività;

DATO ATTO

altresì, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, poiché per le motivazioni indicate nel seguito, nella costituzione di un solo lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese:

- presenza di tutti i prodotti oggetto del lotto unico nella tipologia merceologica di riferimento oggetto del Bando MEPA "MIS104" al quale, secondo le regole del MEPA stesso, i fornitori, per poter essere invitati alla R.d.O., devono essere abilitati;
- modico valore dell'importo posto a base di gara per il lotto unico;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti della R.d.O. (richiesta di offerta) è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per la medesima tipologia merceologica della fornitura di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel documento "Condizioni particolari della R.d.O.", ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) di chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della

convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

VISTO

l'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e il punto 8.4 del Allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di indire, ai fini dell'assegnazione della fornitura in oggetto, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi, avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” rivolta ad almeno cinque operatori economici” abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “MIS104” e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di definire in Euro 18.032,79, esclusa I.V.A., l'importo di spesa massimo stimato per il lotto unico e posto a base di gara;
- 4) di stabilire di aggiudicare il lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo come meglio definito in premessa e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 5) di dare atto che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 6) di dare atto che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 7) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 8) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua alla fornitura in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 9) di procedere, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 3), alla prenotazione dell'impegno dell'importo di **Euro 22.000,00**, di cui imponibile Euro 18.032,79 più I.V.A. 22% pari ad Euro 3.967,21 al capitolo che sarà iscritto sul Bilancio 2017 in corrispondenza del capitolo 38021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 2710.627 – P.D.C. 1.3.1.2.999. “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” - USO PROMISCUO (**IMP 2017.6365**);
- 10) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 11) di dare atto, inoltre, che la prenotazione dell'impegno di cui al precedente punto 9), come dettato dal comma 2 dell'art. 163 D.Lgs. 267/2000, afferisce a spesa avente carattere di obbligatorietà per le motivazioni meglio esplicitate in premessa del presente provvedimento, evidenziando che la mancata fornitura dei prodotti per l'igiene personale dei bambini, precluderebbe di fatto il funzionamento dei nidi con conseguente danno per il Comune;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 14) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente
(Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-43
AD OGGETTO

Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. (richiesta di offerta) sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 18.032,79, oneri fiscali esclusi – CIG Z201DD8C7D

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

**per l'affidamento della fornitura di prodotti
per l'igiene personale dei bambini**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Settore Gestione Servizi per l’Infanzia e le Scuole dell’obbligo Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG Z201DD8C7D.

Art. 1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla R.d.O. e l’esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente Documento e dagli atti pubblicati sul portale MEPA di CONSIP: Capitolato Tecnico e Condizioni Generali, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2 del Bando “MIS104” per l’abilitazione di fornitori e beni per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di materiale igienico sanitario; in caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

Costituisce oggetto della presente R.d.O. la fornitura di prodotti per l’igiene personale dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia, di cui al **lotto unico** dettagliato al successivo art. 5.

Art. 3 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La presente R.d.O. è integrata da questo documento e dal “Dettaglio economico” da compilarsi a cura dell’Impresa concorrente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l’Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. **Documentazione Amministrativa:** solo nel caso di R.T.I., da costituirsi, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente tra Imprese iscritte al bando “MIS104”, dovrà essere allegata dichiarazione contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e delle Società mandanti;
2. **Offerta economica:**
 - 2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d’esclusione, dovrà essere inferiore all’importo posto a base di gara per il lotto unico. **Nell’offerta, altresì, dovrà essere indicata, a pena d’esclusione, la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa**

nell'importo offerto per il lotto unico e da dichiararsi, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;

2.b) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello “Dettaglio Economico” che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione “Aggiungi Allegati”) alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:

- la ragione sociale dell'Impresa concorrente;
- per ciascun articolo, la marca, il codice articolo fornitore del prodotto offerto, la denominazione commerciale del prodotto;
- sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
- il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico;
- la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa nell'importo offerto per il lotto unico e da dichiararsi, **obbligatoriamente**, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel “Dettaglio economico” e l'importo inserito nel campo “Prezzo unitario I.V.A. esclusa” verrà considerato valido l'importo più favorevole per la Stazione Appaltante.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 5;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

L'Impresa risultata prima in graduatoria dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova, le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun prodotto compreso nel lotto unico individuato al successivo art. 5; inoltre, dovranno recare, il numero d'ordine del prodotto al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate.

La mancata presentazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti, delle schede tecniche comporterà l'immediata esclusione dell'Impresa dalla gara ed il contestuale scorrimento della graduatoria.

Analogamente si provvederà all'esclusione dell'Impresa ed al contestuale scorrimento della graduatoria qualora, per uno o più prodotti, si rilevasse una discordanza fra quanto dichiarato dall'Impresa sul “Dettaglio Economico” di cui al precedente punto 2.b) e le schede tecniche prodotte.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse..." come da indicazione dell'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016, fatto salvo il disposto di cui all'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo unitario per l'articolo richiesto in quantitativi superiori; in caso di prezzo unitario analogo offerto per l'anzidetto prodotto dai due concorrenti, si procederà analogamente a favore del concorrente offerente il minor prezzo unitario per il secondo articolo richiesto in quantitativi superiori; qualora perdurasse ancora la parità del punteggio, si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente offerente il prezzo unitario più basso anche per il terzo prodotto richiesto in quantitativi superiori e così di seguito.

Si procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione del lotto unico diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'adozione del relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla stipula del contratto nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

Art. 5 – Dettaglio della fornitura e modalità di esecuzione

LOTTO UNICO CPV 33700000-7

N. Ord.	Articolo	Q.tà in cifre	Q.tà in lettere
----------------	-----------------	----------------------	------------------------

1	Amuchina liquido flacone da 1 l. - soluzione disinfettante concentrata da diluire	96	novantasei
2	Arnica gel 10% - flacone a tubo da 60 gr.	88	ottantotto
3	Bavaglino monouso t.n.t. - (confezione da 40 pz.)	127	centoventisette
4	Biberon in plastica resistente alle alte temperature completo di tettarella caucciù/silicone 300 ml BPA FREE esplicitamente dichiarato	9	nove
5	Busta Ghiaccio secco istantaneo, conforme normativa CE	1334	milletrecentotrentaquattro
6	Cassetta di Pronto Soccorso a Valigetta Medic 2 antiturto vuota con supporto per attacco a parete	3	tre
7	Cerottini medicati in t.n.t., traspirante, antisettico, ipoallergenico, privo di lattice - mis. media - confezione da 20 pz.	114	centoquattordici
8	Cerotto Steri-Strip – traspirante, ipoallergenico, per tagli profondi - bustina da 6 strisce	12	dodici
9	Copriscarpe usa e getta in t.n.t. - conf. 100 pz.	16	sedici
10	Cotone idrofilo extra india privo di coloranti - conf. 100 gr.	33	trentatre
11	Crema alla calendula 10% - flacone a tubo da 60 gr.	91	novantuno
12	Crema fluida emolliente protettiva con ossido di zinco non inferiore al 10% conf. 200 ml.	269	duecentosessantanove
13	Disinfettante per cute lesa conf. 250 ml.	28	ventotto
14	Garza idrofila sterile cm.18x40 circa, cotone 100%, colore bianco, senza coloranti - confezione da 12 pz.	30	trenta
15	Gel igienizzante mani da 500 ml con sostanze emollienti e protettive, antisettico	77	settantasette
16	Gommotto a ciliegia in silicone /caucciù, anallergico, BPA FREE esplicitamente dichiarato	10	dieci
17	Guanti in lattice medicali, monouso, deproteinizzati, non sterilizzati, senza polvere, mis: s/m/l - confezione da 100 pz.	255	duecentocinquantacinque
18	Guanti in polietilene misura unica, trasparenti, tenuta acqua (assenza di fori) - confezione da 100 pz.	81	ottantuno
19	Guanti in vinile, non sterilizzati, senza polvere - conf. da 100 pz.	452	quattrocentocinquantadue
20	Latte detergente per bambini (flacone da 200 ml)	761	settecentosessantuno
21	Lenzuolini in rotolo di ovatta di cellulosa h. cm 60 x mt. 80 lunghezza circa	327	trecentoventisette

22	Lenzuolo monouso cm 140x 240 circa- in t.n.t . non allergenico - conf. da 10 pz	7	sette
23	Liquido sterilizzante in flaconi da 1000 ml (tipo Milton) - non ossidante	99	novantanove
24	Minigommotto a ciliegia per neonato, in lattice/ silicone, anallergico, BPA FREE esplicitamente dichiarato	5	cinque
25	Olio di mandorle dolci contenuto in flacone di vetro - confezione da 50 ml.	12	dodici
26	Pacco di Reintegro per Cassetta di Pronto Soccorso a norma dell' Allegato 1 del DM 388/2003 senza sfigmomanometro	19	diciannove
27	Salviette detergenti umidificate per bambini, in t.n.t., ipoallergeniche - confezione da 72 salviette	1171	millecentosettantuno
28	Salviette disinfettanti monouso in bustine, ipoallergeniche – cm 18x40 (confezione da 8 pz. circa)	107	centosette
29	Salviette multiuso di carta, 2 veli, pura cellulosa, ipoallergeniche - (estraibili una ad una tipo Kleenex) - confezione da 100 pz.	1807	milleottocentosette
30	Soluzione detergente a pH fisiologico per l'igiene intima, dermatologicamente testato, per pelli sensibili, per lavaggi frequenti - Confezione da 500 ml.	233	duecentotrentatre
31	Tazze irrovesciabili con coperchio e valvola blocca flusso - resistente alte temperature - atossica, BPA FREE esplicitamente dichiarato	22	ventidue
32	Termometro a distanza rilevazione frontale a contatto	1	uno
33	Termometro digitale - a norma	12	dodici
34	Tettarella per la pappa a 1 foro a stella, in caucciù/ silicone, anallergico BPA FREE esplicitamente dichiarato	1	uno

Tutti i prodotti devono essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta.

Dovranno, tassativamente, essere forniti i prodotti offerti nell'ambito della R.d.O.

Il Comune di Genova, in funzione di sopravvenute nuove esigenze correlate ad eventi eccezionali non prevedibili a priori, si riserva la facoltà di variare, all'atto dell'invio dell'ordine, i quantitativi sopra indicati per ciascun prodotto.

L'ordine della fornitura sarà trasmesso dall'Ufficio Funzionamento Scuole - Acquisti della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Sono previste n. 54 (cinquantaquattro) consegne presso le sedi di nidi e scuole d'infanzia, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, che saranno dettagliate nell'ordine.

La consegna, presso ciascuna sede destinataria, dovrà essere effettuata in un'unica soluzione.

La consegna di tutta la fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

In casi sporadici di assoluta urgenza, segnalati dall'Ufficio ordinante, la consegna dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso le sedi destinatarie indicate sull'ordinativo, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, onde evitare pericoli di interferenze.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna

Art. 6 - Garanzie

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa aggiudicataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Art. 7 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per la fornitura, di cui al precedente art. 5, ammonta ad Euro 18.032,79 (diciottomilatrentadue/79), oneri fiscali esclusi.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2001. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

Art. 9 – Importo e durata del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per il lotto unico dall'Aggiudicataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 7.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. L'onere dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 10 – Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del

lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

Art. 11 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 6 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 12 – Penali

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione stessa.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- una quota pari all'1 % (uno per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- una quota pari al 2% (due per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dall'11° giorno di ritardo.

Oltre il 30° giorno di ritardo sarà comunque facoltà del comune di Genova procedere all'immediata risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre al Comune di Genova la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dall'aggiudicataria stessa.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 5 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Aggiudicataria, potrà richiedere la fornitura non consegnata ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto al precedente art. 12.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora l'Aggiudicataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 15 – Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria, a fronte dell'ordine ricevuto e della corretta esecuzione della fornitura, dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Fermo restando il suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere

dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 18 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 20 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 21 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 22 - D.U.V.R.I

In relazione all'esecuzione della presente fornitura non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 23 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.